


"Circolo della Lirica"
Padova



Teatro La Fenice. Opera Anna Bolena. Scenografia di F. Bagnara.

STATUTO

AGGIORNAMENTO DEL 11 FEBBRAIO 2006

“CIRCOLO DELLA LIRICA” - PADOVA”

STATUTO

Art. 1- COSTITUZIONE !

E' costituita l'Associazione Culturale di Promozione Sociale “CIRCOLO DELLA LIRICA” con sede in Padova. Via Michele Sanmicheli, 53.

Art. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Diffondere, incrementare e approfondire la conoscenza e la cultura della musica lirica, sia fra gli associati, sia negli ambienti esterni.

Stimolare, consolidare il gusto e la passione per la lirica, inserendola in un ampio e vivo contesto culturale che abbracci gli interessi dei gruppi giovanili.

Attuare in favore dei propri associati iniziative nel campo della cultura, del turismo, dello spettacolo e dallo svago e una più completa attività umana e sociale, mediante un sano e proficuo impiego del tempo libero.

Il Circolo della Lirica intende perseguire finalità di solidarietà e di tutela degli interessi dei propri iscritti e **mai a scopo di lucro**

Art. 3 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha fini di lucro e ha carattere assolutamente apartitico.

Art. 4 - PATRIMONIO SOCIALE E PROVENTI

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione. I proventi sono costituiti:

- a) dalle quote di iscrizione
- b) dai contributi associativi
- c) dai contributi straordinari di soci ed Enti.
- d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito
- e) da erogazioni, lasciti diversi, proventi occasionali e introiti vari che sarà facoltà del Consiglio Direttivo accettare o rifiutare:
- f) da pubblicazioni musicali e pubblicitarie:
- g) dal ricavo delle manifestazioni e delle attività svolte dall'Associazione.

Art. 5 - BILANCI

Annualmente, entro il mese di Aprile, verranno redatti i bilanci: consuntivo, relativo alla gestione dell'anno precedente e preventivo per l'anno in corso. Gli eventuali avanzi di bilancio o utili conseguiti o verranno assegnati alla voce di bilancio “ Riserve ordinarie e straordinarie” o saranno devolute a un ente pubblico, così come prescritto. Resta in ogni modo inteso che eventuali utili non potranno **tassativamente** essere ripartiti tra soci a nessun titolo o ragione.

Art. 6 - PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE

L'Associazione è aperta indistintamente a tutti coloro che liberamente accettino il presente Statuto, senza distinzioni di sesso, cittadinanza, razza, idee filosofiche, politiche e religiose.

Per iscriversi all' Associazione è necessario farne richiesta scritta. Il consiglio decide sull'ammissione.

In caso di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea ordinaria.

Al momento della sua ammissione l'Associato riceverà la tessera sociale, documento atto a qualificarlo come tale e copia dello Statuto. L'iscrizione potrà essere effettuata in qualsiasi momento e dovrà essere rinnovata attraverso la quota associativa all'inizio di ogni anno. Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale.

Art. 7 - CONTRIBUTI

I soci sono tenuti a versare la quota associativa che annualmente viene proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea Generale, convocata in via ordinaria o straordinaria.

E' facoltà di ogni aderente versare quote maggiori senza che ciò costituisca motivo di privilegio.

Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno il dovere di sostenere le iniziative sociali. L'Associazione è fondata sul volontariato, perciò qualsiasi mansione coperta dai Soci non darà diritto a compensi. In deroga, il Consiglio Direttivo potrà corrispondere compensi o parcelle per prestazioni professionali e artistiche da parte di Associati con incarichi specifici.

Art. 9 - ISCRIZIONE GIOVANI

Per i giovani in età inferiore agli anni 25 (venticinque) la quota associativa annuale è ridotta del 50%.

Art. 10 - DECADENZA DA SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) per morte
- b) per dimissioni
- c) per espulsione decisa dal Consiglio Direttivo, con possibilità di ricorso all'Assemblea Ordinaria.

Art. 11 - SOCI MOROSI

I Soci si considerano morosi se al 31 marzo di ogni anno non avranno provveduto a versare la quota associativa per l'anno in corso. I Soci che si rendessero morosi saranno invitati dal Consiglio Direttivo al pagamento della quota, accordando loro un termine di due mesi.

Art. 12 - SOCI ONORARI

I Soci onorari sono a vita e decisi dal Consiglio. Il Socio Onorario è esonerato da qualsiasi contributo verso l'Associazione.

Art. 13 - ORGANI SOCIALI

Gli organi Sociali sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo, formato da 9 Consiglieri fra cui il Segretario e il Vicepresidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da due membri.
- e) le Commissioni

Art. 14 - ELEZIONI

Le elezioni per il rinnovo del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti avranno luogo ogni tre anni, salvo dimissioni anticipate, entro il mese di giugno e si svolgeranno a scrutinio segreto.

Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci in possesso della tessera sociale da almeno 1 anno e in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

Ogni Socio ha il diritto di candidarsi.

Ogni Socio può esprimere una preferenza per l'elezione del Presidente, tre preferenze per l'elezione del Consiglio Direttivo e una per il Collegio dei Revisori dei Conti; in caso di eccesso di preferenze, voto e scheda sono dichiarati nulli.

Risultano eletti: alla presidenza dall'Associazione il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di preferenze; nel Consiglio Direttivo i nove candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di preferenze e nel Collegio dei Revisori dei Conti i due candidati più votati.

Ogni Socio può delegare un altro Socio, in regola con le quote sociali, a esprimere il voto in sua vece; inoltre, ogni Socio non può supportare più di tre deleghe.

Le operazioni di voto sono coordinate da una Commissione Elettorale espressa dall'Assemblea.

L'elezione delle Commissioni è di competenza del Consiglio Direttivo in carica.

Art. 15 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è il massimo Organo deliberante. Essa si riunisce di regola una volta all'anno. Può essere convocata, in via straordinaria, ogni volta in cui il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di non meno di 1/5 dei Soci in regola con la quota. Le Assemblee sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei Soci in regola con la quota sociale; qualora non si raggiunga tale numero, l'Assemblea, anche senza esplicita indicazione della convocazione, si intende convocata dopo trenta minuti e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 16 - CONVOCAZIONE DELL 'ASSEMBLEA

La convocazione si effettua mediante avviso scritto ai soci, almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita.

Gli avvisi dovranno specificare: il giorno, il luogo, l'ora dell'Assemblea e l'ordine del Giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti. La votazione può essere palese o a scrutinio segreto, l'Assemblea elegge un comitato di almeno tre scrutatori.

Per le modifiche dello Statuto è richiesta l'approvazione del 50% più uno dei Soci in prima convocazione e dei 2/3 dei presenti in seconda convocazione.

Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il C.D. (leggasi Consiglio Direttivo) è composto da nove Soci eletti dai Soci stessi. Il C.D. elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. I Membri del C.D. durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti. Qualora, per qualsiasi motivo, dovesse venire meno un membro del C.D. verrà cooptato fino alle successive elezioni, il Socio che abbia ricevuto il minimo di voti immediatamente inferiore all'ultimo eletto; in mancanza di questo potrà essere cooptato a discrezione del C.D. un altro Socio.

Il C.D. viene convocato dal Presidente o dal Vicepresidente almeno una volta al mese; può essere inoltre convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne venga richiesta al Presidente la convocazione da almeno 1/3 dei membri. Per la validità delle delibere occorre la presenza di almeno 5 (cinque) Membri.

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del C.D. sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e, in caso di assenza di entrambi, da uno dei membri prescelto di volta in volta dal Consiglio stesso.

Il C.D. stabilirà di volta in volta se le sedute debbano essere pubbliche o riservate ai soli Membri dell'organismo.

Tutti i Soci che ne facciano richiesta hanno la facoltà di prendere visione dei verbali delle riunioni del C.D..

Art. 18 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il C.D. assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dello stesso, che non siano statutariamente riservati all'Assemblea, formula i regolamenti interni, elabora il bilancio preventivo, il bilancio economico finanziario e la relazione delle attività svolte che dovranno, poi, essere approvati dall'Assemblea. Adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci.

Il C.D. può, quando lo ritenga utile e necessario, affidare incarichi di lavoro, a livello di settore, a persone ritenute qualificate, anche se non appartenenti all'Associazione e ad altri Organismi.

È facoltà del C.D. conferire l'associazione onoraria a personalità che si siano particolarmente distinte nel campo della Cultura, dell'Arte, dello Spettacolo e delle Attività Sociali.

Il C.D. ha il compito di formare le Commissioni scegliendole tra i soci, che desiderino farne parte, assegnando alle stesse le funzioni organizzative e operative per il raggiungimento degli scopi per cui sono costituite. Il numero dei membri della Commissioni potrà variare secondo le necessità. I

loro nomi saranno comunicati ai soci, quali responsabili dei vari compiti. Spetta al C.D. stabilire la durata delle Commissioni e il loro scioglimento.

Art. 19 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale, assume la legale rappresentanza, presiede il C.D., svolge tutte le funzioni contemplate dal presente Statuto e rimane in carica per 3 (tre) anni.

E' responsabile del funzionamento del C.D. e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto di esso. Può, in casi di urgenza, assumere opportuni provvedimenti anche di normale competenza del C.D. che devono comunque essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 (dieci) giorni.

Il Presidente è coadiuvato, per la parte amministrativa, dal Segretario e dal Tesoriere.

Art. 20 - VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed esercita, in tal caso, tutti i poteri del Presidente.

Art. 21 - COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da due Soci effettivi nominati dall'Assemblea. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio ha il compito di verificare la contabilità e la cassa ogniqualvolta lo ritenga opportuno, accertare la regolarità dei bilanci e redigere la relativa relazione.

Art 22 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel caso di infrazioni, da parte dei soci, delle norme sancite dal presente Statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione o del reciproco rispetto, il C.D. potrà applicare le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione da ogni attività promossa dall'Associazione e benefici sociali per un periodo fino a 6 (sei) mesi;
- c) esclusione definitiva, nella forma prevista, da ogni attività e benefici sociali (espulsione).

Art. 23 - SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO

La durata del Circolo è fissata a tempo indeterminato.

In caso di scioglimento, il patrimonio netto sarà devoluto in beneficenza su indicazione dell'Assemblea. E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci. La decisione dello scioglimento dell'Associazione deve essere presa durante una Assemblea Ordinaria o Straordinaria con il voto favorevole del 50% più uno degli Associati in prima convocazione e dei 2/3 dei presenti in seconda convocazione.

Art. 24 - ANNO SOCIALE

L'Anno Sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 25 - NORMATIVE

Per quanto non espressamente previsto in questo Statuto si fa riferimento alla normativa vigente in campo civilistico e ai contenuti del decreto legge 460/97 e successive modifiche e integrazioni.